

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 3 ottobre 2011)

Relatore di maggioranza: PAOLA GIORGI
Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

sulla proposta di legge n. 102

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 23 maggio 2011

NORME IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 13 ottobre 2011)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 13 ottobre 2011 esaminato il testo della proposta di legge 102/2011 ad iniziativa della Giunta regionale avente ad oggetto: "Norme in materia di politiche giovanili" già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 3 ottobre 2011

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Dino Latini

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 21 ottobre 2011)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 21 ottobre 2011 ha esaminato la proposta di 102/2011 ad iniziativa della Giunta regionale "Norme in materia di politiche giovanili";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Matteo Ricci;

Vista la relazione di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente atto;

Considerato che il testo licenziato dalla Commissione referente modifica sostanzialmente quello proposto dalla Giunta regionale che era incentrato sulla valorizzazione del ruolo di Province e Comuni e su cui era stato realizzato un intenso processo concertativo;

Valutato, inoltre, che la relazione della Commissione referente, invece, svuota il ruolo di Province e Comuni nella programmazione e attuazione delle politiche giovanili in conseguenza della soppressione degli articoli 3 e 4 e l'introduzione di disposizioni che vanno nella direzione di un accentramento del ruolo della Regione chiamata a gestire direttamente i fondi e i rapporti con gli Enti locali;

Ritenuto, per i motivi sopra espressi, e per le considerazioni di cui all'allegato suddetto di dover deliberare nel merito;

Considerato il dibattito in aula;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

DELIBERA

di esprimere PARERE CONTRARIO sulla proposta di legge indicata in oggetto.

Il Presidente
Matteo Ricci

ALLEGATO A

Se ci rifacciamo agli obiettivi e alle finalità della pdl 102 come risultano esposti nella relazione illustrativa, vediamo che con questa proposta la Giunta regionale intende superare l'attuale legge di settore in materia di politiche giovanili (l.r. 46/1995), sostituendola con una nuova legge organica che adegui la normativa ai cambiamenti culturali, sociali, ambientali, ordinamentali che hanno caratterizzato l'ultimo quindicennio e che hanno reso ormai inadeguata la vecchia legge alle esigenze dei giovani marchigiani.

Sempre nella relazione illustrativa viene data ampia sottolineatura all'intensa concertazione e partecipazione che ha contrassegnato l'iter di formazione della pdl coinvolgendo gli enti locali e il mondo delle associazioni giovanili. La proposta di legge, almeno nelle intenzioni dichiarate dalla Giunta regionale, si propone di costruire una "nuova cornice politico-istituzionale necessaria a dare garanzie di solidità e di continuità alle esperienze locali" fortemente incentrata sulla valorizzazione del ruolo di Province e Comuni, coerentemente con il principio di sussidiarietà che impone, per dettato costituzionale, di avvicinare sul territorio l'azione pubblica ai suoi destinatari, in questo caso i giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni.

A fronte di premesse così positive e ben auguranti, è invece sconcertante prendere atto che a seguito delle modifiche apportate dalla I^a Commissione, l'impianto della proposta di legge licenziata dalla Giunta regionale risulta totalmente stravolto (vanificando per altro in un sol colpo tutto il processo concertativo già svolto), con particolare riguardo al ruolo di Province e Comuni nella programmazione e attuazione delle politiche giovanili: ruolo che viene radicalmente svuotato di qualsiasi contenuto e incidenza.

Ciò risulta davvero incomprensibile e del tutto contraddittorio rispetto a quanto enunciato, nell'originaria pdl dalla Giunta regionale, quando si affermava di voler valorizzare "le funzioni svolte dalle Province, che concorrono all'attuazione della legge con un prevalente ruolo di coordinamento e il monitoraggio delle azioni territoriali e, infine, le funzioni svolte dai Comuni, ai quali sono riservate le funzioni che sono più intimamente connesse alla diversa realtà del proprio territorio: la lettura dei bisogni, la pianificazione e la programmazione degli interventi, l'erogazione diretta o indiretta dei servizi e la valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati".

La centralità del ruolo degli enti locali nella costruzione di politiche in grado di promuovere la partecipazione dei giovani alla comunità locale, attraverso iniziative di aggregazione, scambio culturale, inclusione sociale e lavorativa, educazione alla dimensione collettiva del vivere civile era, sia pure in modo incompleto, definita in due articoli della pdl (artt.3 e 4) che dettagliavano le funzioni di Province e Comuni e che, inopinatamente, la I^a Commissione ha stralciato in toto, sostituendoli con altre disposizioni che, per converso, vanno invece tutte nel senso di un accentramento del ruolo amministrativo in capo alla Regione chiamate a gestire direttamente i fondi e i rapporti con gli Enti Locali, con l'aggravante della previsione di una Consulta regionale dei giovani, esperimento già miseramente fallito in tante altre Regioni d'Italia.

Le Province marchigiane sin dall'inizio del percorso di revisione della legge sulle politiche giovanili (settembre 2009) avevano chiesto la sospensione delle proposta di legge elaborata, proponendo un approccio più innovativo delle politiche rivolte ai giovani, un approccio che (anche alla luce dell'allargamento della fascia di età presa in considerazione: 16-35) affrontasse tematiche trasversali, tenendo presente le nuove esigenze dei giovani (piano sociale e sanitario; intervento pubblico nel settore abitativo; integrazione sociale; servizio civile regionale; promozione dell'occupazione della qualità, sicurezza del lavoro; ricerca industriale; innovazione e trasferimento tecnologico; diritto allo studio universitario e alta formazione; promozione culturale; attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero; offerta turistica; ecc.).

Nonostante le perplessità espresse dalle Province sulla proposta di legge approvata dalla Giunta Regionale, la stessa permetteva, almeno, di valorizzare l'esperienza maturata dalle province e dai loro territori in materia di politiche giovanili, evidenziando le peculiarità e le necessità degli stessi territori attraverso appositi piani provinciali che ne determinavano le priorità.

Ora, invece, la nuova proposta di legge licenziata dalla I^a Commissione regionale segna come detto, un peggioramento radicale di quella, ancora emendabile, adottata dalla Giunta ed impone pertanto di esprimere un parere negativo.

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 21 ottobre 2011)

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 21 ottobre 2011 ha esaminato la proposta di legge 102/2011 ad iniziativa della Giunta regionale "Norme in materia di politiche giovanili";
Visto l'articolo 8 della l.r. 15/2008;
Udita la proposta del relatore Sauro Rossi;
Visto gli articoli 14 e 16 del Regolamento interno del CREL

esprime parere favorevole

sull'atto in oggetto formulando le osservazioni riportate nell'**ALLEGATO A**.

Il Presidente
Graziano Fioretti

ALLEGATO A

OSSERVAZIONI

Tra le finalità indicate nell'art. 1 sarebbe utile venissero esplicitate l'attenzione verso il tema del lavoro dei giovani (e non solo il "piano economico"), attraverso il quale si perseguono i processi di autonomia, e il tema del diritto allo studio.

Inoltre sarebbe utile precisare (magari riformulando il c. 2 dell'art. 2) che in sede di pianificazione e programmazione si cerchi il raccordo tra le politiche giovanili e le altre politiche settoriali, in primis, quelle sociali (e a seguire quelle abitative, del lavoro e della formazione).

Per la contiguità con gli interventi per gli adolescenti, sarebbe auspicabile vedere valorizzati gli interventi concepiti in sede di Ambito territoriale sociale.

Proposte di modifica/integrazione dell'articolato.

Art. 1

Comma 3: sopprimere "anche sostenendo la cultura del merito"

Comma 3, lettera e): sostituire "accompagna" con "sostiene e promuove"

Art. 5

Al comma 2 aggiungere: "f) gli indicatori per le verifiche di efficienza ed efficacia degli interventi"

Al comma 4 aggiungere: "e comunque è sottoposto a verifica a metà del periodo di validità"

Art. 6 bis

Comma 1: dopo "pianificazione", inserire "e della programmazione"

Art. 6 ter

Comma 1 lettera a): dopo "soggetti istituzionali" inserire "e sociali" e sostituire "oppure esiti rilevanti su porzioni significative del territorio regionale" con "e/o l'interessamento di più territori a livello regionale".

Art. 7

Più appropriata la definizione, utilizzata nel testo, di tavolo di coordinamento, rispetto a quella di Tavolo di concertazione, se la composizione ipotizzata è basata esclusivamente su soggetti istituzionali.

Art. 7 bis

Comma 2 lettera d): dopo “movimenti giovanili” inserire “designate dalle” e sopprimere “delle”

Comma 4: inserire dopo la parola “piani” le parole “e sul programma”

Comma 6: inserire dop: “La Consulta è costituita” le parole “nel rispetto di quanto previsto dal comma 2”

Art. 8 quater

Comma 1: sostituire “stabilizzare” con “superare”; dopo “precariato” aggiungere “e le misure comunque volte a sostenere un’occupazione stabile e di qualità”

Art. 8 quinquies

Al comma 1 è opportuno precisare “In tutti i settori”, (comprendendo anche agricoltura, turismo, commercio, servizi alla persona che sembrano esclusi dallo specifico richiamo alla l.r. 20/2003 fatto nel c. 2)

Art. 8 septies

Comma 1: dopo “conseguente partecipazione alla vita politica” inserire “la cittadinanza attiva e la cultura della legalità”

Testo proposto**Art. 1**
(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce i giovani come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità.

2. La Regione, nell'ambito della propria programmazione, promuove la centralità e la trasversalità di specifiche politiche a favore dei giovani in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività.

3. La Regione promuove processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani e valorizza le loro potenzialità rendendo più efficaci gli interventi a loro diretti, finalizzati in particolare a:

- a) analizzare e approfondire le tematiche relative alla condizione giovanile;
- b) favorire l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione;
- c) creare maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinché i giovani siano protagonisti del progresso in questi settori;
- d) far crescere la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e occasioni di partecipazione che sviluppino nelle nuove generazioni la consapevolezza dell'importanza di intervenire alla vita politica;
- e) accompagnare i percorsi di crescita personale in un'ottica globale, anche promuovendo scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;
- f) sostenere le associazioni e gli organismi giovanili nel loro ruolo di crescita delle comunità locali, oltre che di potenziamento delle esperienze di impegno e cittadinanza attiva;
- g) concorrere con gli enti locali all'adozione di interventi che promuovono politiche per il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano economico, culturale e sociale;
- h) sostenere i giovani mediante interventi finalizzati all'incremento dell'occupazione nella loro fascia di età e mediante il sostegno alla realizzazione di iniziative economicamente incentivate da leggi nazionali o regionali;
- i) valorizzare i talenti, attraverso iniziative ed eventi che pongano in luce le capacità e il genio creativo delle nuove generazioni;

Testo modificato dalla Commissione**CAPO I**
Principi generali**Art. 1**
(Oggetto e finalità)**1. Identico****2. Identico**

3. La Regione promuove processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani e valorizza le loro potenzialità ~~rendendo più efficaci gli interventi a loro diretti, finalizzati in particolare a~~ **anche sostenendo la cultura del merito. In particolare la Regione:**

- a) ~~analizzare e approfondire~~ **analizza e approfondisce** le tematiche relative alla condizione giovanile;
- b) ~~favorire~~ **favorisce** l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione;
- c) ~~creare~~ **crea** maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinché i giovani siano protagonisti del progresso in questi settori;
- d) **Soppressa**
- e) ~~accompagnare~~ **accompagna** i percorsi di crescita personale in un'ottica globale, anche promuovendo scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;
- f) ~~sostenere~~ **sostiene** le associazioni e gli organismi giovanili nel loro ruolo di crescita delle comunità locali, oltre che di potenziamento delle esperienze di impegno e cittadinanza attiva;
- g) ~~concorrere~~ **concorre** con gli enti locali all'adozione di interventi che promuovono politiche per il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano economico, culturale e sociale;
- h) **Soppressa**
- i) **Soppressa**

- l) promuovere e dare impulso ad ogni manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero;
- m) assicurare sia il coordinamento delle iniziative che riguardano le diverse possibilità offerte alla popolazione giovanile, sia la loro capillare e completa diffusione a livello informativo, anche mediante la predisposizione e l'impiego di una piattaforma informatica a redazione collaborativa.

4. Le iniziative di cui alla presente legge si rivolgono ai giovani, anche non cittadini italiani, residenti o aventi dimora nel territorio della Regione, di età compresa tra i 16 e i 35 anni.

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e coordinamento delle attività di cui alla presente legge e in particolare:

- a) elabora e adotta politiche di intervento a favore dei giovani utilizzando le forme e gli strumenti della democrazia partecipativa;
- b) approva il Piano regionale giovani e i relativi programmi attuativi di cui agli articoli 5 e 6;
- c) indirizza le attività e i progetti degli enti locali e degli altri soggetti del territorio promuovendo, tra l'altro, la collaborazione e l'associazione tra enti locali, il concorso di soggetti privati, la sinergia e la diffusione informatizzata della conoscenza delle iniziative, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse e dei servizi e realizzare economie di scala;
- d) individua e attua i progetti e gli interventi di rilievo regionale di cui all'articolo 9;
- e) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;

- l) ~~promuovere e dare~~ **promuove e dà** impulso ad ogni manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero;

m) **Soppressa**

4. **Soppresso**

Art. 1 bis

(Soggetti destinatari e attuatori della legge)

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, anche non cittadini italiani, residenti o aventi dimora nella Regione.

2. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono attuati dalla Regione in concorso e in sinergia con gli Enti locali utilizzando le forme e gli strumenti della democrazia partecipativa.

CAPO II

Funzioni programmatiche e amministrative

Art. 2

(Strumenti della programmazione)

1. Sono strumenti della programmazione nel settore:

- a) il piano regionale indicato all'articolo 5;
- b) il programma annuale indicato all'articolo 6;
- c) le Intese e gli Accordi con soggetti pubblici o privati indicati all'articolo 6 bis .

2. I piani e i programmi generali e settoriali regionali diversi da quelli previsti dalla presente legge individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della legge stessa.

3. Gli Enti locali attuano, nell'ambito della propria autonomia, per quanto di competenza, le disposizioni della presente legge attraverso gli strumenti di programmazione previsti dai rispettivi ordinamenti. Detti strumenti specificano, integrano e realizzano quanto disposto dalla pianificazione di cui ai commi 1 e 2.

- f) svolge attività di monitoraggio, rilevazione, ricerca, analisi di settore e di vigilanza sull'attuazione degli obiettivi programmatici, sull'efficacia dell'intervento regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in collaborazione con enti locali, istituzioni universitarie, altri osservatori e centri di documentazione regionali e nazionali;
- g) cura, in collaborazione con le Province, la realizzazione e l'implementazione di una piattaforma informatica a redazione collaborativa per la diffusione delle informazioni in essa contenute.

Art. 3*(Funzioni delle Province)*

1. Le Province concorrono all'attuazione della presente legge, in armonia e coerenza con le linee della programmazione regionale e in particolare:

- a) approvano il programma provinciale delle azioni per i giovani, curano il coordinamento e il monitoraggio delle azioni territoriali al fine di realizzare gli obiettivi definiti nel Piano regionale di cui all'articolo 5 e i relativi piani attuativi;
- b) promuovono e attuano attività e progetti a valenza provinciale relativi alle politiche giovanili;
- c) coordinano i progetti di interesse locale ed erogano i relativi contributi sulla base degli indirizzi fissati nel programma annuale di cui all'articolo 6;
- d) istituiscono, laddove necessario, appositi strumenti di partecipazione;
- e) partecipano alle attività di rilevazione, ricerca, analisi, comunicazione e informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

Art. 4*(Funzioni dei Comuni)*

1. I Comuni, in forma singola o associata, svolgono le funzioni di rilevazione dei bisogni, pianificazione e programmazione degli interventi, erogazione diretta o indiretta dei servizi e valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati. In particolare:

- a) curano la predisposizione e l'attuazione dei progetti di loro iniziativa;
- b) coordinano i progetti presentati da altri soggetti pubblici e privati;
- c) individuano e trasmettono alla Provincia i progetti di cui alle lettere a) e b) secondo criteri e modalità fissati dal programma di cui all'articolo 6;

Art. 3*(Funzioni delle Province)***Soppresso****Art. 4***(Funzioni dei Comuni)***Soppresso**

- d) favoriscono la partecipazione attiva e il dialogo costante con i giovani e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione.

Art. 5

(Piano regionale per le politiche giovanili)

1. Il piano regionale per le politiche giovanili definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in armonia e in raccordo con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale e internazionale, coordinando le linee di intervento con le leggi regionali di settore.

2. Il piano contiene in particolare:

- a) il quadro conoscitivo con l'analisi dei fabbisogni, i punti di forza e le eventuali criticità del settore;
- b) le linee di intervento e gli obiettivi generali da perseguire;
- c) le linee di indirizzo per il coordinamento, da parte delle Province, delle iniziative degli enti locali in materia;
- d) le linee di indirizzo per la presentazione delle proposte progettuali di iniziativa locale;
- e) le linee di indirizzo per i progetti di iniziativa regionale;
- f) gli indicatori per le verifiche di efficienza ed efficacia degli interventi.

3. Il piano è approvato dall'Assemblea legislativa regionale con le modalità previste dalla legge di programmazione regionale e ha validità triennale.

4. Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della scadenza, laddove si renda necessario raccordarne i contenuti alle mutate esigenze del settore.

5. La Giunta regionale presenta annualmente all'Assemblea legislativa regionale un rapporto sullo stato di attuazione del piano, avvalendosi dei dati e delle informazioni forniti dalle Province.

Art. 5

(Piano regionale per le politiche giovanili)

1. Il piano regionale per le politiche giovanili definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in armonia e in raccordo con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale e internazionale, coordinando le linee di intervento con **la pianificazione** e le leggi regionali di settore.

2. Il piano contiene in particolare:

- a) **Identica**
- b) **Identica**
- c) **gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli Enti locali in materia;**
- d) **l'individuazione della tipologia dei progetti degli Enti locali e dei progetti regionali nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6 ter;**
- e) **la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa.**
- f) **Soppressa**

2 bis. Gli indirizzi di cui alla lettera c) del comma 2 promuovono, in particolare, la collaborazione e l'associazionismo tra gli Enti locali.

2 ter. La Giunta regionale presenta il piano all'Assemblea legislativa regionale entro 120 giorni dalla prima seduta dell'Assemblea medesima.

3. Il piano è approvato dall'Assemblea legislativa regionale con le modalità previste dalla legge di programmazione regionale e ha validità triennale **pari a quella della legislatura.**

4. Identico

5. Soppresso

Art. 6*(Programma annuale degli interventi)*

1. Il piano regionale di cui all'articolo 5 è attuato mediante il programma annuale degli interventi.

2. Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.

3. Il programma individua:

a) le priorità di intervento e gli obiettivi specifici da conseguire nell'ambito degli indirizzi del piano regionale;

b) il riparto delle risorse da destinare alle Province per il finanziamento dei progetti locali e ai progetti di iniziativa regionale che si prevede di realizzare entro l'anno;

c) i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti locali, nonché per l'erogazione alle Province delle risorse spettanti.

4. Il programma annuale elenca gli interventi previsti dai diversi settori regionali in materia di politiche giovanili.

5. Tutti gli interventi previsti dal programma, compresi quelli di cui al comma 4, debbono essere pubblicati mediante inserimento nella piattaforma informatica a redazione collaborativa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera m).

Art. 6*(Programma annuale degli interventi)***1. Identico**

2. Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale **sentita la competente Commissione assembleare** entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.

3. Il programma individua:

a) le priorità di intervento e gli obiettivi specifici da conseguire nell'ambito degli indirizzi del piano regionale, **tenuto conto della pianificazione nei diversi settori regionali e degli eventuali Accordi in materia di politiche giovanili**;

b) il riparto delle risorse da destinare agli Enti Locali e quelle da destinare ai progetti regionali;

c) i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti locali, nonché per l'erogazione ~~alle Province~~ **agli Enti locali** delle risorse spettanti.

4. Identico

5. Tutti gli interventi previsti dal programma, compresi quelli di cui al comma 4, debbono essere pubblicati mediante inserimento ~~nella piattaforma informatica a redazione collaborativa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera m)~~ **nel portale giovani Marche**.

Art. 6 bis*(Intese ed Accordi)*

1. La Giunta regionale può stipulare Intese o Accordi con soggetti pubblici o privati per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge anche in esecuzione della pianificazione indicata agli articoli 5 e 6.

2. Dell'avvio delle procedure relative agli Accordi di Programma Quadro e Intese interistituzionali, è data tempestiva comunicazione all'Assemblea legislativa regionale, se non attuative delle disposizioni del Piano regionale per le politiche giovanili e del Programma annuale degli interventi.

Art. 7*(Coordinamento degli interventi)*

1. Per garantire l'intersectorialità e la trasversalità delle azioni in merito alle politiche giovanili, la Giunta regionale dedica periodicamente una seduta dei propri lavori al coordinamento degli interventi regionali su tale argomento.

2. Al fine di attivare forme di raccordo e concertazione, è istituito presso la Giunta regionale un tavolo di coordinamento composto dagli Assessori provinciali alle politiche giovanili, da cinque rappresentanti individuati dall'Associazione regionale dei Comuni marchigiani (ANCI Marche) e presieduto dall'Assessore regionale competente per materia. Il presidente convoca le riunioni che devono avere cadenza almeno annuale. I componenti e il presidente individuano i soggetti incaricati a sostituirli in caso di assenza o impedimento.

3. Il coordinamento ha il compito di:

- a) individuare le esigenze del territorio ai fini della predisposizione del programma annuale di cui all'articolo 6;
- b) raccordare gli interventi previsti nei programmi regionali, europei e statali.

4. Al fine di acquisire informazioni dettagliate e analitiche su argomenti specifici, l'Assessore regionale può invitare, anche su richiesta degli altri componenti, i dirigenti regionali competenti ovvero esperti per singole materie.

5. Per lo svolgimento della propria attività, il coordinamento di cui al comma 2 si avvale del

Art. 6 ter*(Progetti di iniziativa regionale e locale)*

1. I progetti di iniziativa regionale sono realizzati direttamente dalla Giunta regionale e prevedono:

- a) il coinvolgimento di una pluralità di soggetti istituzionali oppure esiti rilevanti su porzioni significative del territorio regionale;
- b) carattere innovativo in grado di produrre servizi, esperienze, metodologie e modelli;
- c) la riduzione degli squilibri sociali e territoriali.

2. I progetti di interesse locale sono espressione della programmazione territoriale e sono predisposti dagli Enti locali.

CAPO III**Partecipazione e concertazione****Art. 7***(Tavolo di concertazione)***1. Soppresso**

2. Al fine di attivare forme di raccordo e concertazione, è istituito presso la Giunta regionale un tavolo di coordinamento composto dagli Assessori provinciali alle politiche giovanili, da cinque rappresentanti individuati dall'Associazione regionale dei Comuni marchigiani (ANCI Marche) e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta medesima. Il Tavolo è presieduto dall'Assessore regionale competente per materia. Il presidente convoca le riunioni che devono avere cadenza almeno annuale. I componenti e il presidente individuano i soggetti incaricati a sostituirli in caso di assenza o impedimento.

3. Identico**4. Identico****5. Identico**

supporto tecnico di un gruppo di lavoro, la cui composizione è approvata con deliberazione della Giunta regionale.

5 bis. La Giunta regionale dedica, periodicamente, una seduta dei propri lavori al coordinamento degli interventi inerenti le politiche giovanili per garantirne l'intersettorialità e la trasversalità delle azioni.

Art. 7 bis
(Consulta regionale dei giovani)

1. Al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile, è istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta:

2. La Consulta è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato;
- b) da tre rappresentanti dei giovani eletti dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 3;
- c) da quattro rappresentanti degli studenti universitari, designati dagli organismi rappresentativi degli studenti;
- d) da tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
- e) da quattro rappresentanti dei giovani imprenditori designati dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul territorio regionale.

3. E' istituito l'elenco regionale delle associazioni giovanili, a cui sono iscritte le associazioni che hanno sede e svolgono la propria attività nella regione. Si considerano organizzazioni giovanili, ai fini della presente legge, le organizzazioni composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni. L'elenco è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

4. La Consulta svolge funzioni propositive sulle politiche regionali a favore dei giovani. In particolare la Consulta esprime parere alla Giunta regionale sui piani di cui agli articoli 5 e 6. I pareri sono espressi nel termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale gli organi competenti all'adozione degli atti possono prescindere dallo stesso.

5. La Consulta dura in carica quanto la legislatura.

6. La Consulta è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale garantendo la parità di genere. Ai fini della costituzione della Consulta i soggetti di cui alle

Art. 8

(Coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani)

1. La Giunta regionale istituisce e organizza il coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani, volto a sostenere gli interventi relativi alle politiche giovanili e, in particolare, teso a promuovere:

- a) lo sviluppo di centri informativi plurisettoriali e di comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;
- b) percorsi d'incontro, di comunicazione e di partecipazione attiva tra i giovani;
- c) servizi a favore delle esigenze informative e formative dei giovani.

2. La Regione, nell'ambito del coordinamento regionale, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra gli sportelli Informagiovani a livello territoriale nonché della collaborazione dei Centri per l'impiego, delle strutture formative e informative del territorio e degli sportelli Informadonna.

3. La Giunta regionale definisce i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli sportelli Informagiovani che possono aderire al coordinamento regionale e accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

lettere b), c), d) ed e) del comma 2, inviano le proprie designazioni entro trenta giorni dalla richiesta da parte degli organi regionali competenti. Decorso tale termine, la Consulta è costituita in presenza della maggioranza dei componenti, salvo integrazioni.

7. La Consulta delibera validamente sulla base della maggioranza dei presenti.

CAPO IV**Strumenti di informazione ed orientamento****Art. 8**

(Coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani)

Identico

Art. 8 bis

(Portale giovani Marche)

1. La Regione cura, in collaborazione con gli Enti locali, la realizzazione e l'implementazione di una piattaforma informatica denominata "Portale giovani Marche". Il Portale costituisce il sistema di comunicazione informatica in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani.

2. Il Portale contiene, in particolare, le informazioni sulle politiche in favore dei giovani poste in essere nel territorio regionale.

Capo V
Politiche settoriali prioritarie

Art. 8 ter
(Interventi per la autonomia abitativa)

1. La Regione, nel piano di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), promuove l'autonomia abitativa dei giovani anche attraverso:

- a) la previsione negli interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata di una riserva di alloggi da destinare ai soggetti di età compresa tra i 18 e 35 anni;
- b) la realizzazione di progetti di coabitazione tra giovani o tra le diverse generazioni;
- c) il sostegno ai progetti di autocostruzione di abitazione da parte delle giovani generazioni.

Art. 8 quater
(Politiche attive del lavoro)

1. La Regione individua nel Piano regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2005 n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), le specifiche misure di politica attiva del lavoro dirette ad incentivare l'occupazione dei giovani e a stabilizzare le condizioni di precariato.

2. La Regione sostiene progetti di Enti pubblici e soggetti privati destinati al rientro dall'estero di giovani talenti marchigiani che si sono distinti nei settori di competenza.

3. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi per scambi di esperienze professionali da realizzarsi attraverso tirocini, stages e periodi di formazione presso studi professionali all'estero.

Art. 8 quinquies
(Interventi per l'imprenditoria)

1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del proprio territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, anche attraverso la pianificazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione):

- a) favorisce la propensione all'imprenditorialità dei giovani ;
- b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria;
- c) promuove e sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese.

Art . 8 sexies

(Interventi in materia culturale)

1. La Regione valorizza i talenti giovanili , attraverso iniziative ed eventi che pongono in luce le capacità e il genio creativo delle nuove generazioni, anche attraverso la pianificazione di cui alle leggi regionali 31 marzo 2009 n. 7 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), legge regionale 3 aprile 2009 n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) e legge regionale 9 febbraio 2010 n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali).

Art. 8 septies

(Partecipazione politica dei giovani)

1. La Regione sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e internazionale, di favorire una presenza attiva dei giovani nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica, anche a livello locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare, sostiene progetti volti alla formazione politica dei giovani amministratori locali e favorisce spazi di confronto, discussione ed elaborazione di idee tra i giovani e le istituzioni anche attraverso la creazione di canali interattivi di comunicazione inseriti nel Portale regionale di cui all'articolo 8 bis.

Art. 8 octies

(Giornata regionale giovani Marche)

1. La Regione istituisce la "Giornata regionale giovani Marche" volta a valorizzare le capacità creative, artistiche e imprenditoriali nonché il pluralismo di espressione dei giovani residenti ed il loro incontro con i giovani artisti ed imprenditori italiani ed europei.

Art. 9

(Progetti di iniziativa regionale)

1. I progetti di iniziativa regionale sono realizzati direttamente dalla Giunta regionale e prevedono:

- a) il coinvolgimento di una pluralità di soggetti istituzionali ovvero esiti rilevanti su porzioni significative del territorio regionale;
- b) carattere innovativo in grado di produrre servizi, esperienze, metodologie e modelli;
- c) la riduzione degli squilibri sociali e territoriali.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2012, l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.30.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

Art. 11

(Norme transitorie e abrogazioni)

1. Fino all'entrata in vigore degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle norme abrogate ai sensi del comma 2.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani);
- b) articolo 21 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adole-

Art. 9

(Progetti di iniziativa regionale)

Soppresso

CAPO VI**Disposizioni transitorie e finali****Art. 10**

(Disposizioni finanziarie)

Identico

Art. 11

(Norme transitorie e abrogazioni)

01. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2012, fatta eccezione per quanto previsto ai commi 02, 03 ed 1.

02. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta gli atti di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 7, ai commi 3 e 6 dell'articolo 7bis e al comma 3 dell'articolo 8.

03. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale il piano di cui all'articolo 5 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. Fino all'entrata in vigore degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano **comunque** ad applicarsi le disposizioni contenute nelle norme abrogate ai sensi del comma 2.

2. Identico

- scenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”);
- c) legge regionale 9 gennaio 1997, n. 2 (Modifica alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”);
- d) articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2001).

Art. 11 bis*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza triennale, all’Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

- a) le risorse pubbliche, distinte per annualità e per settori di intervento, stanziare nella regione per le politiche giovanili;
- b) il numero dei giovani che hanno beneficiato degli interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata;
- c) il numero degli accessi al Portale dei giovani;
- d) l’andamento dell’occupazione giovanile e gli effetti delle politiche incentivanti adottate dalla Regione, calcolati secondo la metodologia controfattuale;
- e) la presenza giovanile nelle amministrazioni locali e gli effetti delle politiche incentivanti calcolati secondo la metodologia controfattuale.

2. La competente Commissione assembleare, esaminata la relazione ed effettuate le consultazioni con i soggetti interessati e le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 3 dell’articolo 7 bis, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre all’Assemblea legislativa contenente gli indirizzi di attuazione della legge relativi agli anni successivi.

3. L’Assemblea legislativa regionale, attraverso il Portale dei giovani, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.